

**LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 2003, n. 5**

**Assestamento e variazione del bilancio di previsione della  
Regione Autonoma Trentino Alto Adige  
per l'esercizio finanziario 2003<sup>1</sup>**

**Art. 1 (Variazioni nell'entrata)**

1. Nello stato di previsione dell'entrata per l'esercizio finanziario 2003, approvato con l'art. 1 della legge regionale 18 dicembre 2002, n. 5, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella A.<sup>2</sup>

**Art. 2 (Variazioni nella spesa)**

1. Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 2003, approvato con l'art. 2 della legge regionale 18 dicembre 2002, n. 5, sono introdotte le variazioni di cui all'annessa Tabella B.<sup>3</sup>

**Art. 3 (Disposizioni diverse)**

1. All'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla fine dell'esercizio 2002 riportati negli stati di previsione dell'entrata, rispettivamente della spesa per l'esercizio finanziario 2003, a

---

<sup>1</sup> In B.U. 12 agosto 2003, n. 32 - Suppl. n. 2.

<sup>2</sup> E' omessa la tabella di contenuto esclusivamente finanziario.

<sup>3</sup> E' omessa la tabella di contenuto esclusivamente finanziario.

---

---

termini dell'articolo 10, terzo comma, lettera a) della legge regionale 9 maggio 1991, n. 10, sono apportate le variazioni - in aumento e in diminuzione - pari agli scostamenti dall'ammontare definitivo dei residui stessi.

2. Al maggior onere di euro 1.090.250,00 previsto nello stato di previsione della spesa rispetto all'entrata, si fa fronte mediante utilizzo dell'avanzo dell'esercizio finanziario precedente.

**Art. 4 (Entrata in vigore)**

1. La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

